

Allegato " C " al n. 19285 di Repertorio e n. 19885 Raccolta
STATUTO



Giuliano De Luca

Giuliano De Luca

Giuliano De Luca

ART. 1
ORIGINI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

- 1.1 E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione LUIGI BON".
1.2 La Fondazione nasce nel 1896 per riunire compagnia teatrale, società corale e corpo bandistico e per costruire, sotto la guida di Luigi Bon, il Teatro e alcuni stabili. Negli ideali di Luigi Bon, l'obiettivo primo della Fondazione era quello di fornire concreti strumenti didattici per il miglioramento della condizione sociale ed educativa della cittadinanza e soprattutto dei giovani. La Fondazione ottiene il riconoscimento giuridico di Ente morale con autonomia patrimoniale che avverrà con Regio Decreto del 24 maggio 1943, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 150 del 1 luglio 1943, firmato Vittorio Emanuele III.
La ristrutturazione seguita al terremoto permette la creazione di un vero e proprio polo culturale.
Nel 2002 si rinnova lo statuto sotto l'egida della Regione Friuli Venezia Giulia adeguandolo alle normative in vigore.
Nel 2018 crea la Città dell'Arte e della Musica: una Filiera che inizia con il Centro per l'infanzia e prosegue con la scuola di musica fino ad arrivare alla preparazione al professionismo artistico.
1.3 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.
1.4 A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "Fondazione LUIGI BON ETS".

ART. 2
SEDE

- 2.1 La Fondazione ha sede in Colugna frazione di Tavagnacco, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3
SCOPI E ATTIVITÀ

- 3.1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove iniziative per la diffusione e l'educazione culturale di tutta la popolazione, organizza e produce spettacoli dal vivo e con le moderne tecnologie. Costituendo un modello di struttura multidisciplinare, essa opera nei settori dell'alta formazione, dell'istruzione, della formazione, attraverso lo sviluppo di attività formative e di corsi, anche con riconoscimento legale, e incoraggiando ogni iniziativa tesa a sviluppare e diffondere la conoscenza della cultura e delle arti dello spettacolo.

In tale quadro complessivo, promuove inoltre le attività di ricerca, produzione artistica e internazionalizzazione.

Essa si pone l'obiettivo di individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, attraverso un insegnamento in grado di garantire lo sviluppo

delle loro potenzialità e capacità individuali, assicurando una preparazione di elevato livello culturale, tecnico, artistico, scientifico e promuovendo la cultura dell'inclusione e i valori della parità di genere.

3.2 La Fondazione opera in ambito nazionale e internazionale, in stretto rapporto con il territorio e con le sue istituzioni, mettendo le proprie competenze al servizio della cultura, dell'arte e dell'economia del Paese con piena consapevolezza e assunzione della propria responsabilità culturale e sociale.

3.3 Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021 n.199;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.4 Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

- 4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.
- 4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5 **PATRIMONIO**

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato dai versamenti e conferimenti iniziali effettuati dai fondatori in fase di costituzione e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Soci o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Soci o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività di interesse generale, e di quelle secondarie strumentali;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 **ESERCIZIO FINANZIARIO**

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro i tempi previsti dalla Legge o richiesti dalle esigenze operative della Fondazione, ogni anno l'Assemblea approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché, nei casi previsti dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati



Andrea Bruno
Amelio

per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 SOCI DELLA FONDAZIONE

7.1 I soci della Fondazione si dividono in:

- Ordinari;
- Benemeriti.

La quota dei soci ordinari è annuale ed è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio che non pagherà regolarmente le quote potrà essere radiato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

7.2 I soci della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno dieci giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo o di un suo delegato. Il socio può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il socio che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il socio della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART.8 REQUISITI E CONDIZIONI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità della Fondazione e che soddisfano le seguenti condizioni:

- riconoscersi e condividere gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione;
- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a tre anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggettati ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati.

cati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ART.9 AMMISSIONE NUOVI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

L'ammissione alla fondazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

ART.10 OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

I soci sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi della Fondazione.

Ogni associato deve versare, ove previsto, una quota associativa annua secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo amministrativo.

I soci non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 11 DIVIETO DI TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI INTER VIVOS

La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

ART.12 PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

ART.13 RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni socio può recedere *ad nutum* dalla fondazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o po-



Andrea di Bruno Tassan Giacintello

Giuliano

Andrea

sta elettronica certificata (P.E.C.) inviata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Il recesso del socio comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace. I soci che abbiano receduto non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio o sul fondo di gestione della fondazione.

ART.14 ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla Fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Fondazione dal presente statuto;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- il non partecipare alla vita ed alle attività della Fondazione;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura del Consiglio di Amministrativo al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi due mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione il socio è reintegrato nella Fondazione con effetto retroattivo.

L'esclusione del socio comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

I soci esclusi non possono ripetere le quote e/o i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione e sul fondo di gestione della Fondazione.

ART.15 MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

ART. 16 SOCI BENEMERITI

16.1 Possono divenire "Soci Benemeriti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, anche su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo.

16.2 L'ammissione del Socio Benemerito è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Soci.

16.3 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

16.4 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 17

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

17.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di Revisione legale dei Conti (se nominato ex art. 31 D.lgs.117/2017);
- il Comitato Scientifico (se nominato).

ART. 18

ASSEMBLEA

18.1 L'Assemblea è composta dai Soci Ordinari e Benemeriti.

18.2 L'Assemblea approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

18.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e, se previsto dalla legge o redatto dal Consiglio di Amministrazione, il bilancio sociale;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, l'Organo di Revisore legale dei Conti, anche monocratico;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "dell'assemblea".

ART. 19

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

19.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

19.2 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di



Carlo

Marco

Andrea

distanza dalla prima. In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea risulterà regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i Soci, tutti i membri del Consiglio Direttivo e i componenti dell'Organo di Controllo.

Tale regolarità costitutiva dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'assemblea.

19.3 Hanno diritto di voto i Soci sia Ordinari che Benemeriti.

19.4 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione, in proprio o per delega, della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Limitatamente alle deliberazioni relative a modifiche statutarie, l'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione, in proprio o per delega, dei due terzi dei Soci, mentre, in seconda convocazione, è validamente costituita con la partecipazione, in proprio o per delega, della maggioranza dei Soci.

19.5 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei votanti salvo le deliberazioni relative a modifiche statutarie per le quali è prevista una maggioranza dei due terzi dei votanti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

19.6 Ogni Socio ha un voto. Ogni partecipante all'Assemblea non può essere portatore di un numero superiore a 2 (due) deleghe.

19.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente.

19.8 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal Segretario verbalizzante.

ART. 20

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea.

20.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri restano in carica fino all'approvazione del bilancio al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea la revoca di un proprio componente nel caso in cui il componente stesso, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni di Consiglio consecutive.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di cessazione dalla carica di qualche consigliere provvederà alla sua sostituzione per il restante periodo del triennio mediante cooptazione, tra uno qualsiasi dei soci che abbiano riportato voti per l'elezione in consiglio, senza essere eletti, o in assenza di soci che abbiano riportato voti, liberamente. Se però decade la maggioranza del Consiglio, il Presidente dovrà nel termine di sessanta giorni, convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

20.6 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- nomina, al suo interno il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione,

- predisponde i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predisponde il bilancio di esercizio;
- predisponde, il bilancio sociale se obbligatorio per legge, o nel caso in cui il Consiglio stesso decida di redigerlo;
- autorizza l'assunzione della qualifica di Socio Benemerito, in conformità delle norme del presente statuto;
- approva i regolamenti necessari per il funzionamento della Fondazione;
- provvede all'assunzione/nomina di un Direttore Artistico di cui all'articolo 24;
- nominare, se lo ritiene utile o necessario, un Comitato scientifico di cui all'articolo 25;
- provvede alla assunzione/nomina, su proposta del Presidente della Fondazione, di un Direttore Generale, di cui all'articolo 23, scelto tra persone qualificate nell'ambito delle attività svolte dalla Fondazione per l'esperienza acquisita nell'ambito delle attività gestionali e dell'organizzazione, fissandone compiti, durata e tipo di incarico, compenso;
- definisce l'assetto organizzativo del personale della Fondazione occupandosi a titolo esemplificativo delle assunzioni, dei licenziamenti, dei provvedimenti disciplinari, ecc.

L'incarico di Direttore Generale e di Direttore Artistico può essere attribuito dal Consiglio anche ad una stessa persona.

20.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

20.8 Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, anche il Direttore generale se nominato, il Comitato scientifico se nominato, dirigenti e dipendenti della Fondazione, ovvero esperti esterni e rappresentanti di enti o istituzioni, qualora il Presidente ne ritenga opportuna la partecipazione.

20.9 I componenti del Consiglio Di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sulla propria attività e sul funzionamento e gestione della Fondazione.

20.10 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, solo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio ed adeguatamente documentate.

Art. 21

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei Soci, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

21.2 L'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai Consiglieri ed ai componenti dell'Organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima, della data fissata per la riunione.

21.3 Il Consiglio Di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio e con la presenza della



Giuliano

Giancarlo

Andrea

maggioranza dei membri dell'Organo di Controllo.

21.4 Ciascun membro ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

21.5 Delle adunanze del Consiglio Di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario verbalizzante.

ART. 22

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i componenti del Consiglio stesso.

22.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

22.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

22.4 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vicepresidente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso.

Art. 23

DIRETTORE GENERALE

23.1 Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto è previsto dal precedente articolo 20.

23.2 Il Direttore generale è responsabile operativo della Fondazione, provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e utilizzando strumenti necessari per la loro concreta attuazione. Dà esecuzione, nelle materie di propria competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente. Il Direttore definisce, in aderenza alle decisioni del Consiglio di Amministrazione, i compiti, le mansioni e gli incarichi ai dipendenti ed ai collaboratori della Fondazione.

23.3 Il Direttore generale partecipa, senza diritto di voto e se invitato dal Presidente, alle sedute del Consiglio di Amministrazione;

23.4 Il Direttore generale verifica periodicamente che le attività della Fondazione vengano condotte secondo principi di efficacia, efficienza, economicità, improntando anche la propria attività gestionale a tali criteri.

Art. 24

DIRETTORE ARTISTICO

24.1 Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

24.2 Il Direttore Artistico cura la scelta e la programmazione del repertorio musicale nonché le iniziative artistiche e la loro realizzazione avvalendosi della collaborazione dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei soci e degli altri soggetti chiamati a collaborare con la Fondazione.

24.3 Egli ha la facoltà, se invitato, di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto. Può svolgere anche qualsiasi incarico.

rico di direzione musicale, ovvero indicare soggetti che ritenga possano svolgere tali incarichi, fermo restando il potere di nomina che fa capo esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

Art.25 COMITATO SCIENTIFICO

25.1 Il Comitato scientifico, se nominato, è un organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni, di riconosciuto pregio nelle materie di interesse della Fondazione.

25.2 Il Comitato scientifico svolge, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva in merito alle iniziative, alle attività e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

25.3 Il Comitato scientifico partecipa, senza diritto di voto e su richiesta del Presidente, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

25.4 I membri del Comitato scientifico durano in carica due anni e possono essere rinominati una o più volte. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

25.5 Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e si riunisce su convocazione del Presidente stesso; l'avviso di convocazione con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, ai componenti del Comitato Scientifico almeno 8 (otto) giorni prima e nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima, della data fissata per la riunione.

25.6 Ai membri del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese vive sostenute per la funzione e adeguatamente documentate.

ART. 26 ORGANO DI CONTROLLO

26.1 L'Assemblea provvede alla nomina dell'Organo di controllo, che può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali.

26.2 L'Organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può eser-



- citare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- d) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- e) attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

26.3. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai membri del Consiglio Di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27

ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato dall'Assemblea solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017; è formato da un Revisore legale dei conti o da una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 28

ASSEMBLEE E RIUNIONI CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

28.1 Le riunioni dell'Assemblea e degli altri Organi Collegiali (Consiglio Di Amministrazione, Organo di Controllo, Organo di Revisione e Comitato Scientifico) potranno svolgersi anche in più luoghi, contigi o distanti, audio o video collegati, con le seguenti modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale:

- che il Presidente o il Vicepresidente dell'Organo sia fisicamente presente nel luogo di convocazione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al segretario verbalizzante, che potrà anche essere collegato in audio o video conferenza, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea/riunione totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente;
- che siano inoltre predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la riunione;
- che, in assenza di luogo specifico di convocazione, pertanto nel caso in cui tutti gli intervenuti siano audio video collegati (incluso il Presidente dell'Assemblea):
 - gli intervenuti devono comunque essere in grado di partecipare alla di-

scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- il Presidente deve attestare la presenza di coloro che sono collegati, sottoscrivendo a tale scopo l'elenco dei medesimi.

ART. 29
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ai sensi dell'art. 9 D.lgs. 117/2017 ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 30
CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

